

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4666 del 05/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASADEI PALLETS S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 31/33. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, recupero, commercializzazione di imballaggi di legno (soprattutto pallets) sito nel Comune di Cesena, Piazzale Massimo D'Antona snc, località Pievesistina
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4822 del 05/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASADEI PALLETS S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 31/33. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, recupero, commercializzazione di imballaggi di legno (soprattutto pallets) sito nel Comune di Cesena, Piazzale Massimo D'Antona snc, località Pievesistina

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che:

- tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016

ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;
- la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 1/07/2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07/08/2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/03/2020, acquisita al Prot. Unione 9723 e da Arpae al PG/2020/38100 del 09/03/2020, da **CASADEI PALLETS S.R.L.** nella persona di Bassi Paolo in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 31/33, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, recupero, commercializzazione di imballaggi di legno (soprattutto pallets), sito nel Comune di Cesena, Piazzale Massimo D'Antona snc, località Pievesestina, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di tipo bianca;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 06/04/2020 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 14858 e da Arpae ai PG/2020/50932-51922;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 15939 del 08/04/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/52589 del 09/04/2020, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 03/07/2020, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 25641 e da Arpae al PG/2020/98996 del 09/07/2020;

Dato atto che in data 25/08/2020 i Responsabili degli endoprocedimenti "emissioni in atmosfera" e "rifiuti" hanno trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente agli endoprocedimenti emissioni in atmosfera e rifiuti" e che pertanto con Nota Prot. Unione 32512 del 31/08/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/123463, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Vista la nota pervenuta in data 08/09/2020 con la quale la ditta ha richiesto proroga del termine di 10 giorni assegnato con la nota sopra citata per la presentazione di osservazioni e documentazione, acquisita al Prot. Unione 33944 ed al PG/2020/128240;

Atteso che nota Prot. Unione 34554 del 11/09/2020, acquisita al PG/2020/130872, il SUAP ha comunicato alla ditta l'impossibilità di concedere proroga per la presentazione delle osservazioni;

Visto che in data 25/09/2020 e 30/09/2020 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae ai PG/2020/138672-140471;

Ritenuto opportuno valutare la documentazione presentata anche se pervenuta oltre il termine fissato dalla comunicazione art. 10-bis della L. 241/90;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 78776 del 03/07/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/95670, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: "*(...) Vista l'allegata Dichiarazione, datata 29 gennaio 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bassi di Ravenna, con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 (...) SI PRENDE ATTO DELLA Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 02/10/2020, ove si da anche atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 02/10/2020, ove si da anche atto del parziale superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di tipo bianca: Atto Prot. Com.le 78776 del 03/07/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/95670, corredato di apposita Planimetria di riferimento, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Considerato che nel Rapporto istruttorio "rifiuti" è evidenziato in particolare quanto segue:

"(...) Ritenuto quanto segue in merito ai motivi ostativi relativi alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06:

1. quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo richiesti non congruenti con i quantitativi riportati nel certificato di prevenzione incendi prot. VVFF n. 13120 del 31.08.2019;
- tale motivo ostativo si ritiene superato poichè i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo sono stati ricondotti entro i quantitativi di legname e pallets indicati nel certificato di prevenzione incendi, fermo restando che le integrazioni presentate non ricomprendono nei calcoli effettuati tutti i quantitativi di materiali legnosi presenti, e che pertanto **sarà onere dell'azienda mantenere i quantitativi totali** (rifiuti e materie) entro i limiti di cui al CPI;
2. operazioni di recupero richieste non congruenti con le operazioni effettivamente svolte presso l'impianto sui codici EER 030101, 030105 e 030199;
- tale motivo ostativo non si ritiene superato in quanto la ditta non apporta alcuna descrizione del processo di recupero effettuato all'interno dell'impianto sui rifiuti diversi dai pallets (come e dove vengono effettuate le lavorazioni, dove vengono stoccati i materiali recuperati da tali rifiuti), inoltre dalla relazione relativa alle emissioni in atmosfera PG n. 140471 del 30.10.2020 risulta che su tali codici, unitamente al codice 191207, viene effettuato un mero stoccaggio. Considerato altresì, che anche per i codici 170201, 200138 non si sono fornite descrizioni del processo di recupero finalizzato

alla produzione di tappi angolari dei pallets o prodotti simili e che le operazioni di taglio per poterli utilizzare vengono effettuate presso altri impianti, così come invece segnalato fra le criticità nella comunicazione di cui all'art. 10 bis, si ritiene che la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 si riferisca, anche per tali ultimi tre codici EER, alla sola operazione di messa in riserva. Per tali motivazioni viene pertanto diniegata l'iscrizione per l'operazione di recupero R3 sui codici EER 030101, 030105 e 030199, 170201, 200138 e 191207;

3. mancata rappresentazione di tutti i settori di messa in riserva di rifiuti, materie prime e rifiuti in deposito temporaneo presenti nell'impianto conformemente a quanto previsto dai punti 3 e 8 dell'allegato 5 del D.M. 05.02.98;
- considerato che sulla planimetria non è stato rappresentato il settore di deposito temporaneo della carta nell'area esterna e che non è stato precisato se i rifiuti collocati nei bins sono in deposito temporaneo o messa in riserva, ma che dalla relazione si evince comunque che i bins collocati nella zona di lavorazione sono destinati ai rifiuti prodotti e pertanto riconducibili a deposito temporaneo, nonostante non sia chiaro cosa si intenda che "i rifiuti prodotti vengono svuotati e presi in consegna all'interno dell'impianto nelle aree esterne di messa in riserva", si può ritenere superato il motivo ostativo con l'inserimento della seguente prescrizione:
- i rifiuti prodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti in ingresso all'impianto nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e chiaramente identificati mediante apposita cartellonistica recante l'indicazione del codice EER e la denominazione "deposito temporaneo" ovvero "messa in riserva"; qualora la ditta intenda stocarli nelle aree di messa in riserva unitamente ai rifiuti in ingresso da terzi aventi il medesimo EER, i rifiuti prodotti dovranno essere precedentemente presi in carico sul registro di carico e scarico dell'impianto di recupero rifiuti analogamente ai rifiuti ritirati da terzi;
- considerato inoltre che dalle osservazioni alla comunicazione art. 10bis risulta nella zona di produzione sia presente un'area dedicata al deposito dei pallets nuovi come materia prima (e pertanto non oggetto della presente iscrizione) ma che tale area non è stata identificata sulla planimetria acquisita al PG n. 138672 del 28.09.2020, si può ritenere superato il motivo ostativo, inserendo questa prescrizione:
- lo stoccaggio di tali materiali deve essere sempre chiaramente identificabile e mantenuto distinto da quello dei pallets costituiti da rifiuti in ingresso all'impianto nonché dai pallets rigenerati derivanti dall'operazione di recupero rifiuti R3 oggetto della presente iscrizione, conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
4. mancata individuazione delle modalità di separazione tra le attività esercitate dal richiedente e quelle della ditta NOLPAL S.r.l.
- la ditta precisa che l'area destinata alla NOLPAL S.r.l., ditta appartenente al gruppo Casadei, verrà contrassegnata mediante apposita cartellonistica. Considerato che l'amministratore della NOLPAL è il medesimo della ditta CASADEI PALLETS S.r.l., si può ritenere superato il motivo ostativo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C e Relativa Planimetria parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.** inoltrata in data 21/07/2020 con protocollo PR_FCUTG_Ingresso_0050369_20200721 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale "4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo

87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89";

Acquisite al PG/2020/98996 del 09/07/2020 le autocertificazioni suddette, sottoscritte dai legali rappresentanti della ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.**;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare, in riferimento alle parti dell'istanza presentata i cui motivi ostantivi si intendono superati come rappresentato negli ALLEGATI al presente Atto, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CASADEI PALLETS S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CASADEI PALLETS S.R.L.** (C.F./P.IVA 01728020403) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Mercato Saraceno, Via Paul Harris, 31/33, per lo stabilimento di produzione, recupero, commercializzazione di imballaggi di legno (soprattutto pallets), sito nel Comune di Cesena, Piazzale Massimo D'Antona snc, località Pievesestina.

3. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di tipo bianca.**

4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C** e **Relativa Planimetria** parti integranti e sostanziali del presente atto.

5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura di Forlì-Cesena in riferimento alla normativa antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i..

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Con nota PG/2020/81800 del 08/06/2020 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con Rapporto istruttorio del 24/08/2020 i Responsabili degli endo-procedimenti "rifiuti" ed "emissioni in atmosfera" hanno comunicato al Responsabile del procedimento i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come di seguito riportato:

"(...) Evidenziato che relativamente alla attività di recupero dei rifiuti dalla documentazione integrativa della ditta risultano diverse incongruenze di seguito riportate:

- il certificato di prevenzione incendi riporta un quantitativo complessivo di pallets pari a 560 t (60 t nella zona di produzione e 500 tonnellate nella zona esterna). Considerato che il CPI non fa distinzione tra pallets-rifiuti, pallets nuovi e pallets recuperati, si ritiene che il quantitativo di stoccaggio istantaneo richiesto per il codice EER 150103 (pertanto riferibile solo ai pallets rifiuti) pari a 1000 t non sia congruente con il CPI;*
- analogamente per il materiale ligneo diverso dai pallets, sul CPI è indicato un quantitativo complessivo pari a 20 t (10 nella zona di produzione e 10 nella zona esterna). Ritenuto che tale quantitativo sia comprensivo di tutte le tipologie di legname presenti nell'impianto, sia che trattasi di rifiuti in ingresso, rifiuti prodotti o materia prima, si ritiene che i quantitativi in stoccaggio istantaneo riportati nell'allegato 1 pari a 620 t per i rifiuti in ingresso diversi dai pallets non sia congruente con il CPI;*
- nella relazione tecnica la ditta precisa che sui codici EER 030101, 030105 e 030199 viene effettuata esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13, mentre dalla tabella 1 a pag 6 risulta richiesta anche l'operazione R3; inoltre in merito ai codici EER 170201 e 200138 la ditta afferma che possono essere impiegati come elementi strutturali sia per la fabbricazione sia per la riparazione dei pallets e che il materiale selezionato viene inviato ad un diverso impianto della medesima ditta a Mercato Saraceno per l'esecuzione del taglio e reinviato nuovamente allo stabilimento di Pieve Sestina senza chiarire in quale impianto viene effettuata l'operazione di recupero R3;*
- i settori esterni di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti non sono distinti dai settori di messa in riserva dei rifiuti provenienti da terzi in ingresso all'impianto identificati con i medesimi codici EER;*
- sulla planimetria non sono stati rappresentati i settori di deposito temporaneo dei rifiuti di carta, ferro, e plastica citati nella relazione tecnica nonché nel certificato di prevenzione incendi per quanto riguarda carta (zona di produzione e zona esterna), plastica (zona di produzione). Nella zona di produzione non risultano inoltre rappresentati il settore di deposito dei pallets nonché di deposito del pellets combustibile (materia prima) utilizzato per l'alimentazione del generatore*

termico; considerato che nel certificato di prevenzione incendi non c'è distinzione tra rifiuti o materie prime, sulla planimetria dovrà essere identificata la natura del materiale stoccato, riportando in caso di rifiuti il rispettivo codice EER e specificando se trattasi di messa in riserva o deposito temporaneo;

- dalla relazione risulta la presenza di una porzione di impianto in gestione a una diversa ditta AREA NOL PAL S.r.l. per la quale non vengono indicate modalità di separazione tra le due diverse attività;

Evidenziato che relativamente alle emissioni in atmosfera non è possibile valutare l'entità delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla gestione dei rifiuti polverulenti aventi i seguenti codici EER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 19.12.07 e di conseguenza non è possibile stabilire nell'autorizzazione, così come richiesto dagli artt. 269 comma 4 lettere a) e c) e 270 comma 1 del Dlgs 152/06, se tali emissioni risultano tecnicamente convogliabili oppure se risultano accettabili come diffuse dovendo stabilire per esse apposite prescrizioni anche di tipo gestionale;

Vista la ulteriore documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali; (...)

si comunicano all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **i motivi che ostano all'accoglimento della istanza** relativamente a:

endoprocedimento "comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06":

- quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo richiesti non congruenti con i quantitativi riportati nel certificato di prevenzione incendi prot. VVFF n. 13120 del 31.08.2019;
- operazioni di recupero richieste non congruenti con le operazioni effettivamente svolte presso l'impianto sui codici EER 030101, 030105 e 030199;
- mancata rappresentazione di tutti i settori di messa in riserva di rifiuti, materie prime e rifiuti in deposito temporaneo presenti nell'impianto conformemente a quanto previsto dai punti 3 e 8 dell'allegato 5 del D.M. 05.02.98;
- mancata individuazione delle modalità di separazione tra le attività esercitate dal richiedente e quelle della ditta NOL PAL S.r.l.

endoprocedimento "autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06":

- non è possibile valutare l'entità delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla gestione dei rifiuti polverulenti aventi i seguenti codici EER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 19.12.07 e di conseguenza non è possibile stabilire nell'autorizzazione, così come richiesto dagli artt. 269 comma 4 lettere a) e c) e 270 comma 1 del D.Lgs. 152/06, se tali emissioni risultano tecnicamente convogliabili oppure se risultano accettabili come diffuse, dovendo stabilire per esse apposite prescrizioni anche di tipo gestionale. Infatti con riferimento a questi rifiuti polverulenti non sono state descritte le modalità di:
 - conferimento di tali rifiuti dall'esterno allo stabilimento;
 - scarico di tali rifiuti dai mezzi di conferimento nei cassoni scarrabili nelle aree di messa in riserva R13 (descrivendo adeguatamente tali cassoni scarrabili per quanto riguarda volumi e modalità di copertura perché in un punto si parla di coperchio a tenuta e in un altro di telone);
 - conferimento nei cassoni scarrabili dei rifiuti polverulenti prodotti dall'attività di recupero dello stabilimento;
 - carico dei rifiuti dalle aree di messa in riserva sui mezzi per il trasporto all'esterno dello stabilimento."

Sulla base delle considerazioni soprariportate è stato valutato che l'istanza di AUA relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs 152/06 e smi e all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PG/2020/121707 del 25/08/2020 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i soprariportati motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs 152/06 e smi e all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso, come di seguito riportate:

"Ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. si riportano le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato:

endoprocedimento "comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06":

- riduzione dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo al fine di renderli congruenti con i quantitativi riportati nel certificato di prevenzione incendi prot. VVFF n. 13120 del 31.08.2019 (tenendo in considerazione che i quantitativi riportati sullo stesso non distinguono tra rifiuti e non rifiuti);
- distinzione tra i rifiuti su cui viene effettuata esclusivamente la messa in riserva e quelli su cui viene effettuata l'operazione di recupero R3, attraverso la compilazione di due schede G.1.3 distinte; a tal proposito, relativamente ai codici EER 170201 e 200138, dovranno essere inoltre descritti con maggior dettaglio i passaggi effettuati dal rifiuto tra i due impianti e le relative operazioni di recupero effettuate sugli stessi nei due diversi impianti (R13 o R3), facendo riferimento anche alle modalità di registrazione sui registri di carico e scarico e all'accompagnamento con formulario;
- rappresentazione sulla planimetria dei settori di deposito mancanti sopra descritti, ponendo attenzione a distinguere i rifiuti in ingresso all'impianto (messa in riserva) da quelli prodotti all'interno dello stesso (deposito temporaneo);
- descrizione delle modalità di separazione della propria attività da quella della ditta NOL PAL S.r.l.

endoprocedimento "autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06":

- con riferimento alle emissioni diffuse derivanti dalla gestione dei rifiuti polverulenti di cui ai codici EER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 19.12.07, è necessario fornire una descrizione dettagliata delle modalità di:
 - conferimento di tali rifiuti dall'esterno allo stabilimento;
 - scarico di tali rifiuti dai mezzi di conferimento nei cassoni scarrabili nelle aree di messa in riserva R13 (descrivendo adeguatamente tali cassoni scarrabili per quanto riguarda volumi e modalità di copertura perché in un punto si parla di coperchio a tenuta e in un altro di telone);
 - conferimento nei cassoni scarrabili dei rifiuti polverulenti prodotti dall'attività di recupero dello stabilimento;
 - carico dei rifiuti dalle aree di messa in riserva sui mezzi per il trasporto all'esterno dello stabilimento".

Con nota P.G.N. 32512 del 27/08/20 acquisita al protocollo PG/2020/123463, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2020/121707 del 25/08/2020, precisando altresì quanto di seguito riportato: "Si avverte che è facoltà della Ditta in indirizzo presentare per iscritto allo scrivente SUAP tramite portale telematico eventuali osservazioni anche corredate da documentazione o la documentazione conformativa sopra richiesta, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente".

In data 25/09/20 la Ditta ha trasmesso al SUAP le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., successivamente inoltrate in data 28/09/20 ad Arpae SAC acquisite al protocollo PG/2020/138672, integrate il 30/09/20 con nota acquisita al PG/2020/140471, di cui si riporta di seguito la parte relativa alle emissioni in atmosfera:

- codici EER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99 e 19.12.07, avente natura pulvirulenta, saranno conferite presso l'impianto, oggetto di richiesta di autorizzazione, in cassoni scarrabili con copertura superiore o pneumatica o idraulica o telo di copertura. I cassoni saranno posizionati nell'area di messa in riserva e, eventualmente e successivamente alle operazioni di controllo e accettazione del rifiuto, "trasbordati" mediante l'utilizzo di un polipo a valve chiuse o una benna mordente, in un altro cassone mobile "semipieno" al fine di ottimizzare i viaggi di allontanamento presso impianti esterni di recupero;
- lo scarico di tali rifiuti dai cassoni scarrabili di tipo intero (20-25 mc.) o mezzo (8-10 mc.), comunque sempre dotati di dispositivo di copertura superiore o telo di copertura, come precedentemente indicato, consiste, sostanzialmente, nel "trasbordo" del materiale/rifiuto da un cassone ad un altro al fine di ottimizzare i viaggi di allontanamento ai centri di recupero;
- l'eventuale rifiuto prodotto, direttamente, dal richiedente l'autorizzazione durante il processo di produzione dei pallets, una volta raccolto negli appositi contenitori (bins) messi a disposizione all'interno dello stabilimento/area di produzione pallets, sarà sversato nei cassoni scarrabili esterni in dotazione all'impianto di gestione rifiuti e, da questo, preso in gestione;
- per l'allontanamento dei cassoni scarrabili presso gli impianti terzi di recupero si provvederà ad agganciare i cassoni scarrabili "una volta ottimizzato il carico (completo)".

Si ritiene, con la procedura indicata, di limitare al massimo le eventuali emissioni di polveri che potranno derivare solamente dalle eventuali operazioni di "trasbordo" del rifiuto da un cassone ad un altro o dallo svuotamento dei contenitori di raccolta del materiale prodotto, derivante dal processo di produzione dei pallets".

Con nota prot. 2020/253550/P del 01/10/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/141603 del 02/10/2020, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

"In riscontro alla richiesta di parere del 09/03/2020 pratica 11/AUA/2020 SINADOC 8555/20 pervenuta con prot. N. 2020/0060644/A, esaminata la documentazione prodotta in merito alle modifiche introdotte alle emissioni per l'inserimento di una nuova linea produttiva;

Sentito il competente SPSAL di questo DSPI;

In considerazione della collocazione dello stabilimento in zona a vocazione produttiva;

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio territoriale".

Con nota PG/2020/141787 del 02/10/20 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

La Ditta CASADEI PALLETS S.r.l. effettua la seguente attività produttiva:

- produzione e commercializzazione di imballaggi di legno (soprattutto specializzata nella produzione di pallets);

- recupero di imballaggi di legno.

Tale attività di produzione si articolerà nelle seguenti fasi:

- preadattamento dei rifiuti in entrata (pallets privi di sostanze pericolose) con selezione e cernita per sottoporre alle operazioni di recupero R13;*
- riciclo/recupero (R3) di pallets attraverso riparazione (eliminazione delle tavole rotte e la loro e sostituzione con tavole nuove) e produzione di nuovi pallets.*

L'orario lavorativo si articolerà in 8 ore al giorno. Si stima che la quantità di legname pari a 500 ton./annue ca., sarà utilizzata per la produzione di pallets nuovi mentre 50 ton./annue ca. saranno utilizzate per la riparazione dei pallets recuperati.

La ditta dichiara che i rifiuti sono ubicati in una area di recinzione pavimentata dove si identificano i quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti e sui vari settori di stoccaggio precisa:

A) I settori di stoccaggio dei rifiuti prodotti, in deposito temporaneo, presenti internamente al capannone, sono costituiti dalle aree di alloggiamento dei contenitori (bins). All'interno del capannone saranno presenti aree di deposito temporaneo con bins dedicati per tipologia di rifiuto ovvero dei codici EER 03.01.05 e 19.12.07, periodicamente svuotati nei relativi cassoni scarrabili, con coperchio, posti all'esterno del capannone.

B) Le aree di messa in riserva dei rifiuti sono presenti esclusivamente all'esterno del capannone. Anche l'area di stoccaggio delle materie prime, (legname da assemblare) è collocata all'esterno del capannone ma sotto la tettoia.

C) La movimentazione all'interno dello stabilimento sarà effettuata con muletti.

...

EMISSIONE DIFFUSE PRODOTTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO, TRANSITO AUTOMEZZI CONFERENTI SUL PIAZZALE

Non essendoci lavorazioni meccaniche/fisiche sui materiali trattati, si stimano le emissioni delle polveri per il solo trasbordo e stoccaggio in cassoni scarrabili di sostanze polverulente in esterno. Tale attività rientra nella Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98 L'allegato V parte I, alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 che indica le misure di mitigazione da prescrivere nelle fasi di produzione e manipolazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio, per materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze (tabelle A1, A2 e B).

A tal proposito la Ditta classifica queste fonti come emissioni di tipo diffuse e propone, cautelativamente, di adottare le seguenti misure di mitigazione nella gestione dei rifiuti polverulenti (ovvero i codici EER 03.01.01, EER 03.01.05, EER 03.01.99, EER 19.12.07):

- stoccaggio in cassoni scarrabili con coperchio a tenuta;
- movimentazione del materiale, contenuta al massimo, ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale soprattutto in fase di scarico di rifiuti;
- velocità di manovra dei mezzi di movimentazione contenuta;
- trasporto con camion chiusi e/o telonati.

PRESCRIZIONI - Considerato che tali l'attività non possiede emissioni convogliate, si valuta di accettare le indicazioni proposte dalla ditta per la limitazione dell'emissività di dette sorgenti, come di seguito indicato:

- movimentazione del materiale, contenuta al massimo, ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale soprattutto in fase di scarico di rifiuti;
- velocità di manovra dei mezzi di movimentazione contenuta;
- trasporto con camion chiusi e/o telonati;
- dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

IMPIANTO TERMICO CIVILE (centrale termica caldaia PelTec 48) - Potenza termica nominale 48 kW. Combustibile (pellets). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., alla luce delle succitate valutazioni positive del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi indicati nella nota PG/2020/121707 del 25/08/2020.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, degli atti di assenso sopra citati e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/03/2020 prot. n. 9723, e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 25/09/2020 e 30/09/2020 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 27/08/2020, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CENTRALE TERMICA CALDAIA PEL TEC 48, 48 KW a pellets

relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non sono soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. **Le emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalla movimentazione e messa in riserva dei **rifiuti polverulenti** aventi i seguenti **codici EER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 19.12.07 sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:
 - a) la movimentazione del materiale, dovrà essere contenuta al massimo, ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale soprattutto in fase di scarico di rifiuti;
 - b) la velocità di manovra dei mezzi di movimentazione dovrà essere contenuta;

- c) il trasporto del materiale dovrà essere effettuato con camion chiusi e/o telonati;
 - d) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'attività di cui alle emissioni diffuse di cui sopra entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio dell'attività di cui alle emissioni diffuse di cui sopra, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 4. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista l'istanza presentata al SUAP Unione Valle Savio in data 02.03.2020 dalla ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.**, acquisita al PG n. 38100 del 09.03.2020, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di messa in riserva e recupero rifiuti legnosi (recupero imballaggi in legno costituiti da pallets) sito nel Comune di Cesena – Piazzale Massimo D'Antona s.n.c., comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che con nota PG n. 45247 del 24.03.2020 è stata comunicata al Comune di Cesena la necessità di chiedere alla ditta la trasmissione di specifica documentazione integrativa ed inoltre è stato chiesto di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la nota acquisita al PG n. 52859 del 09.04.2020, con cui il Comune di Cesena ha comunicato alla ditta l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. nonché la richiesta di documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.** al SUAP del Comune di Cesena in data 03.07.2020, acquisita al PG n. 98996 del 09.07.2020;

Evidenziato che relativamente alla attività di recupero dei rifiuti dalla documentazione integrativa della ditta risultavano diverse incongruenze di seguito riportate:

- il certificato di prevenzione incendi riporta un quantitativo complessivo di pallets pari a 560 t (60 t nella zona di produzione e 500 tonnellate nella zona esterna). Considerato che il CPI non fa distinzione tra pallets-rifiuti, pallets nuovi e pallets recuperati, si ritiene che il quantitativo di stoccaggio istantaneo richiesto per il codice EER 150103 (pertanto riferibile solo ai pallets rifiuti) pari a 1000 t non sia congruente con il CPI;
- analogamente per il materiale ligneo diverso dai pallets, sul CPI è indicato un quantitativo complessivo pari a 20 t (10 nella zona di produzione e 10 nella zona esterna). Ritenuto che tale quantitativo sia comprensivo di tutte le tipologie di legname presenti nell'impianto, sia che trattasi di rifiuti in ingresso, rifiuti prodotti o materia prima, si ritiene che i quantitativi in stoccaggio istantaneo riportati nell'allegato 1 pari a 620 t per i rifiuti in ingresso diversi dai pallets non sia congruente con il CPI;
- nella relazione tecnica la ditta precisa che sui codici EER 030101, 030105 e 030199 viene effettuata esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13, mentre dalla tabella 1 a pag 6 risulta richiesta anche l'operazione R3; inoltre in merito ai codici EER 170201 e 200138 la ditta afferma che possono essere impiegati come elementi strutturali sia per la fabbricazione sia per la riparazione dei pallets e che il materiale selezionato viene inviato ad un diverso impianto della medesima ditta a Mercato Saraceno per l'esecuzione del taglio e reinviato nuovamente allo stabilimento di Pieve Sestina senza chiarire in quale impianto viene effettuata l'operazione di recupero R3;

- i settori esterni di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti non sono distinti dai settori di messa in riserva dei rifiuti provenienti da terzi in ingresso all'impianto identificati con i medesimi codici EER;
- sulla planimetria non sono stati rappresentati i settori di deposito temporaneo dei rifiuti di carta, ferro, e plastica citati nella relazione tecnica nonché nel certificato di prevenzione incendi per quanto riguarda carta (zona di produzione e zona esterna), plastica (zona di produzione). Nella zona di produzione non risultano inoltre rappresentati il settore di deposito dei pallets nonché di deposito del pellets combustibile (materia prima) utilizzato per l'alimentazione del generatore termico; considerato che nel certificato di prevenzione incendi non c'è distinzione tra rifiuti o materie prime, sulla planimetria dovrà essere identificata la natura del materiale stoccato, riportando in caso di rifiuti il rispettivo codice EER e specificando se trattasi di messa in riserva o deposito temporaneo;
- dalla relazione risulta la presenza di una porzione di impianto in gestione a una diversa ditta AREA NOL PAL S.r.l. per la quale non vengono indicate modalità di separazione tra le due diverse attività;

Valutato che, sulla base della documentazione di cui sopra e delle incongruenze evidenziate, l'istanza di AUA relativamente alla comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 non potesse essere accolta positivamente per i seguenti **motivi ostativi** relativi all'endoprocedimento "comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06":

- quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo richiesti non congruenti con i quantitativi riportati nel certificato di prevenzione incendi prot. VVFF n. 13120 del 31.08.2019;
- operazioni di recupero richieste non congruenti con le operazioni effettivamente svolte presso l'impianto sui codici EER 030101, 030105 e 030199;
- mancata rappresentazione di tutti i settori di messa in riserva di rifiuti, materie prime e rifiuti in deposito temporaneo presenti nell'impianto conformemente a quanto previsto dai punti 3 e 8 dell'allegato 5 del D.M. 05.02.98;
- mancata individuazione delle modalità di separazione tra le attività esercitate dal richiedente e quelle della ditta NOL PAL S.r.l.

Vista la nota PG n. 121707 del 25.08.2020, con cui la scrivente Agenzia ha evidenziato al Comune di Cesena la necessità di comunicare alla ditta, tra gli altri, i sopra indicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/16;

Vista pertanto la nota, acquisita al PG n. 123463 del 28.08.2020, con cui il Comune di Cesena ha comunicato alla ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.** i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 138672 del 28.09.2020, e al PG n. 140471 del 30.10.2020 trasmessa dalla ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.** al fine di superare i suddetti motivi ostativi relativi alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Ritenuto opportuno valutare la documentazione presentata anche se pervenuta oltre il termine fissato dalla comunicazione art. 10-bis della L. 241/90 ;

Ritenuto quanto segue in merito ai motivi ostativi relativi alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06:

1. quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo richiesti non congruenti con i quantitativi riportati nel certificato di prevenzione incendi prot. VVFF n. 13120 del 31.08.2019;
 - tale motivo ostativo si ritiene superato poichè i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo sono stati ricondotti entro i quantitativi di legname e pallets indicati nel certificato di prevenzione incendi, fermo restando che le integrazioni presentate non ricomprendono nei calcoli effettuati tutti i quantitativi di materiali legnosi presenti, e che pertanto **sarà onere dell'azienda mantenere i quantitativi totali** (rifiuti e materie) entro i limiti di cui al CPI;
2. operazioni di recupero richieste non congruenti con le operazioni effettivamente svolte presso l'impianto sui codici EER 030101, 030105 e 030199;
 - tale motivo ostativo non si ritiene superato in quanto la ditta non apporta alcuna descrizione del processo di recupero effettuato all'interno dell'impianto sui rifiuti diversi dai pallets (come e dove vengono effettuate le lavorazioni, dove vengono stoccati i materiali recuperati da tali rifiuti), inoltre dalla relazione relativa alle emissioni in atmosfera PG n. 140471 del 30.10.2020 risulta che su tali codici, unitamente al codice 191207, viene effettuato un mero stoccaggio. Considerato altresì, che anche per i codici 170201, 200138 non si sono fornite descrizioni del processo di recupero finalizzato alla produzione di tappi angolari dei pallets o prodotti simili e che le operazioni di taglio per poterli utilizzare vengono effettuate presso altri impianti, così come invece segnalato fra le criticità nella comunicazione di cui all'art. 10 bis, si ritiene che la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 si riferisca, anche per tali ultimi tre codici EER, alla sola operazione di messa in riserva. Per tali motivazioni viene pertanto diniegata l'iscrizione per l'operazione di recupero R3 sui codici EER 030101, 030105 e 030199, 170201, 200138 e 191207;
3. mancata rappresentazione di tutti i settori di messa in riserva di rifiuti, materie prime e rifiuti in deposito temporaneo presenti nell'impianto conformemente a quanto previsto dai punti 3 e 8 dell'allegato 5 del D.M. 05.02.98;
 - considerato che sulla planimetria non è stato rappresentato il settore di deposito temporaneo della carta nell'area esterna e che non è stato precisato se i rifiuti collocati nei bins sono in deposito temporaneo o messa in riserva, ma che dalla relazione si evince comunque che i bins collocati nella zona di lavorazione sono destinati ai rifiuti prodotti e pertanto riconducibili a deposito temporaneo, nonostante non sia chiaro cosa si intenda che "i rifiuti prodotti vengono svuotati e presi in consegna all'interno dell'impianto nelle aree esterne di messa in riserva", si può ritenere superato il motivo ostativo con l'inserimento della seguente prescrizione:
 - *i rifiuti prodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti in ingresso all'impianto nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e chiaramente identificati mediante apposita cartellonistica recante l'indicazione del codice EER e la denominazione "deposito temporaneo" ovvero "messa in riserva"; qualora la ditta intenda stocarli nelle aree di messa in riserva unitamente ai rifiuti in ingresso da terzi aventi il medesimo EER, i rifiuti prodotti dovranno essere precedentemente presi in carico sul registro di carico e scarico dell'impianto di recupero rifiuti analogamente ai rifiuti ritirati da terzi;*
 - considerato inoltre che dalle osservazioni alla comunicazione art. 10bis risulta nella zona di produzione sia presente un'area dedicata al deposito dei pallets nuovi come materia prima (e pertanto non oggetto della presente iscrizione) ma che tale area non è stata identificata sulla

planimetria acquisita al PG n. 138672 del 28.09.2020, si può ritenere superato il motivo ostativo, inserendo questa prescrizione:

- lo stoccaggio di tali materiali deve essere sempre chiaramente identificabile e mantenuto distinto da quello dei pallets costituiti da rifiuti in ingresso all'impianto nonché dai pallets rigenerati derivanti dall'operazione di recupero rifiuti R3 oggetto della presente iscrizione, conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;

4. mancata individuazione delle modalità di separazione tra le attività esercitate dal richiedente e quelle della ditta NOLPAL S.r.l.

- la ditta precisa che l'area destinata alla NOLPAL S.r.l., ditta appartenente al gruppo Casadei, verrà contrassegnata mediante apposita cartellonistica. Considerato che l'amministratore della NOLPAL è il medesimo della ditta CASADEI PALLETS S.r.l., si può ritenere superato il motivo ostativo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, e che pertanto si rimanda al parere del Comune la verifica di compatibilità;

Visto il parere favorevole del Comune di Cesena in merito alla conformità urbanistica-edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti dal quale risulta quanto segue:

“... L'area è normata nel :

- **PRG:** Art. 51 “Pregresso PRG 85”
- **PTCP:** Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche Art28b
- **PAI-PGRA:** Art.6 Aree di potenziale allagamento

Verificata la documentazione presentata ed integrata si rileva :

- che trattasi di attività di produzione e commercializzazione di imballaggi di legno in edificio artigianale nell'area industriale del PIP Comparto C 2-3 di Pievesestina
- l'edificio è stato costruito con Permesso di costruire n.61 del 7/8/2017 e successive varianti
- l'efficacia della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità ai sensi dell'art.23 della L.R 23/2015 presentata in data 9/8/2019 con PGN.95697.

Considerato che:

- l'edificio è inserito in area produttiva industriale artigianale realizzata con PIP
- i rifiuti speciali non pericolosi derivano dalla lavorazione del materiale (legname) per la costruzione e riparazione di pallets.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole di conformità edilizia ed urbanistica;”

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

- Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG n. 138672 del 28.09.2020 denominata "Allegato G.1.1a – Gestione rifiuti", datato settembre 2020, scala 1:500 e 1:250, a firma del geol. T. Angeli;

PRESCRIZIONI:

- A) La ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno – Via Paul Harris n. 31-33, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena, Piazzale D'Antona s.n.**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
9.1 - Scarti e imballaggi di legno	150103	R13 – R3	500*	1.900	1.900
	030101, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207	R13	210**	1.050	---

*** il quantitativo complessivo di pallets in deposito presso l'impianto, comprensivo di pallets rifiuto, pallets recuperati dai rifiuti, dei pallets nuovi-materia prima e dei pallets da noleggio della ditta NOLPAL S.r.l. deve comunque rispettare il quantitativo massimo previsto dal certificato di prevenzione incendi prot. n. 13120 del 31.08.2019, pari a 500 t per la zona esterna e a 60 t per la zona di produzione;**

**** il quantitativo complessivo di materiale legnoso, comprensivo dei rifiuti in ingresso all'impianto, dei rifiuti prodotti nonché del legno acquistato come materia prima deve comunque rispettare il quantitativo massimo previsto dal certificato di prevenzione incendi prot. n. 13120 del 31.08.2019, pari a 210 t per la zona esterna e a 10 t per la zona di produzione;**

- C) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- D) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come

modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.

- E) Presso l'impianto non possono essere **avviati a recupero R3 quantitativi di rifiuti maggiori a 10 t/giorno**, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di conseguente istanza di modifica dell'AUA;
- F) lo stoccaggio di pallets nuovi come materia prima deve essere sempre chiaramente identificabile e mantenuto distinto da quello dei pallets costituiti da rifiuti in ingresso all'impianto nonché dai pallets recuperati derivanti dall'operazione di recupero rifiuti R3 oggetto della presente iscrizione, conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
- G) i rifiuti prodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti in ingresso all'impianto nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 185bis del D.Lgs. 152/06 e chiaramente identificati mediante apposita cartellonistica recante l'indicazione del codice EER e la denominazione "deposito temporaneo" ovvero "messa in riserva"; qualora la ditta intenda stocarli nelle aree di messa in riserva unitamente ai rifiuti in ingresso da terzi aventi il medesimo EER, i rifiuti prodotti dovranno essere precedentemente presi in carico sul registro di carico e scarico dell'impianto di recupero rifiuti analogamente ai rifiuti ritirati da terzi;
- H) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- I) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad **Arpae i diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 02/03/2020 (acquisita al Prot. Com.le 33308/466 del 09/03/2020) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005",
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere Arpae ST protocollo n. 10331/2020 acquisito al Prot. Com.le 48419/338 del 16/04/2020;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	CASADEI PALLETS SRL nella Persona del legale Rappresentante pro-tempore
Ubicazione dell'insediamento	Via Massimo D'Antona snc, Loc. Pievesestina
Destinazione d'uso insediamento	produzione e commercializzazione di imballaggi di legno, recupero di imballaggi di legno (R13 e R3)
Superficie piazzale	mq. 2525
Tipologia di scarico	acque provenienti dal dilavamento del piazzale dell'area di stoccaggio, recupero materiali da imballaggio (pallets) – rifiuti speciali non pericolosi.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 2 vasca di accumulo: Vol. utile mc 57 x 2= mc 114
Ricettore dello scarico	Fognatura pubblica di tipo bianca

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA

- 1) la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 02/03/2020, e comunque nel rispetto delle prescrizioni Arpae-ST acquisite al Prot. Com.le 48419/338 del 16/04/2020 sotto riportate;
- 2) le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente Allegato. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto;
- 3) le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
- 4) le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificate rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO NELLA FOGNATURA BIANCA DI PIAZZA MASSIMO D'ANTONA E PER L'IMMISSIONE DI ACQUE METEORICHE:

- 1) entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente Atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente Atto;
- 2) Il Titolare dello scarico deve:
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE-ST protocollo n. 10331/2020 acquisito al Prot. Com.le 48419/338 del 16/04/2020 sotto riportate;
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
 - osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Arpae-ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;
- 3) il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA ARPAE-ST:

1) il pozzetto d'ispezione terminale, posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento in continuo e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà essere idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico ed essere mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza;

2) i responsabili dello scarico dovranno garantire la corretta funzionalità della rete fognaria e dell'impianto di trattamento mediante controlli e manutenzioni eseguiti con idonea periodicità;

3) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali stoccati in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;

4) con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento in continuo. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – *Parte Quarta*. La ditta dovrà registrare nel registro di carico e scarico dei rifiuti, tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

5) dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: **Solidi sospesi totali e idrocarburi**, la frequenza dell'autocontrollo dovrà essere **triennale** a partire dall'effettiva attivazione dell'impianto. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.

I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati dovranno garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo *“Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua”* di cui al D.M. MATT. 31/01/2005;

6) resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013.

Lo scarico denominato “S2” classificato come “acque reflue di dilavamento” ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n° 286/05 dovrà rispettare i limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Terza - Allegato 5, Tab. 3.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente Atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.